



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel 040 377 2405
fax 040 377 2446
I - 34132 Trieste, via Trento 2

prot. n. **17201**/PROD.COMM-29/05/PQ
riferimento: **prot. 12458 dd. 22.06.10**
allegato
Trieste, **12 luglio 2010**

Al Comune di

oggetto: legge regionale n. 29/2005, articoli 68, comma 2, 70, comma 3, e 83, comma 1: esercizio di somministrazione – omessa comunicazione di ampliamento

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se l'omessa comunicazione di ampliamento di un esercizio di somministrazione, ex articoli 68, comma 2, e 70, comma 3, della legge regionale n. 29/2005, continui ad essere sanzionata ai sensi del successivo articolo 83 della legge medesima, considerato che l'articolo 64 del decreto legislativo n. 59/2010 (attuativo della direttiva Bolkestein) non contempla, in via esplicita, la fattispecie di ampliamento di superficie di un pubblico esercizio.

Esaminandosi più da vicino il rapporto tra la legge regionale n. 29/2005 ed il decreto legislativo n. 59/2010, viene sancito, nell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto medesimo che le disposizioni della Parte prima <<sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale>> (trattasi, quindi, di potestà legislativa esclusiva dello Stato, al pari di quella esercitata con l'emanazione del decreto legge n. 223/2006); relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, <<i principi desumibili dalle disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato>>.

Nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale del commercio ai principi contenuti nel decreto legislativo di attuazione della direttiva Bolkestein, trovano comunque applicazione diretta nell'ordinamento della Regione le disposizioni che costituiscono "principi" ovvero "norme fondamentali di riforma economico – sociale", ferma restando, per il resto, la disciplina della legge regionale di settore.

In proposito, aver assoggettato, da parte della legge regionale, l'ampliamento di superficie di un esercizio di somministrazione ad una semplificata comunicazione al Comune competente per territorio, non può costituire un *quid* contrario ai principi di

cui al decreto legislativo n. 59/2010, configurandosi la comunicazione medesima come un mero atto unilaterale recettizio, il quale produce definitivamente i propri effetti nel momento in cui giunge nella sfera giuridica di conoscibilità del destinatario (nella fattispecie, tra l'altro, nessun potere di natura amministrativa è riconosciuto al Comune al fine di un suo intervento autoritativo).

Concludendo, le disposizioni di cui agli articoli 68, comma 2, 70, comma 3, e 83, comma 1, della legge regionale n. 29/2005, non si ritengono per nulla in contrasto con il sopravvenuto decreto legislativo n. 59/2010.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it